

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B**

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica  
l'11 novembre 1999, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

*(V. Stampati nn. 1502, 2681, 2705, 2734, 2736, 3227, 3317, 3664, 3734, 3793 e 3810)*

**d'iniziativa dei senatori FASSONE, SALVI, SALVATO, BARBIERI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE e DUVA (1502); LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D'ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRILLO, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI e VERTONE (2681); OCCHIPINTI, DE CAROLIS, FIORILLO, PARDINI e RESCAGLIO (2705); SALVATO, RUSSO SPENA, MARINO, CÒ, BERGONZI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI, CARCARINO, ALBERTINI e CRIPPA (2734); FASSONE, RUSSO, CALVI, PARDINI, FIGURELLI, MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI, DE ZULUETA, PETTINATO, TAPPARO, BATTAFARANO, LARIZZA e PELELLA (2736); DI PIETRO, OCCHIPINTI, BERTONI, LO CURZIO, CIONI, FASSONE e GUALTIERI (3227); CALVI, RUSSO e FASSONE (3317); SENESE, SALVI, RUSSO, FASSONE e BONFIETTI (3664); FOLLIERI (3734); FASSONE, DE GUIDI, PARDINI, BONFIETTI, FIGURELLI, DE ZULUETA, MIGNONE, DE MARTINO Guido, TAPPARO, OCCHIPINTI, BESOSTRI, BONAVITA, DE LUCA Michele, LOMBARDI SATRIANI, MELE, NIEDDU, SARACCO, SQUARCIALUPI e FALOMI (3793); CENTARO (3810)**

*(V. Stampato Camera n. 6590)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2000, previa unificazione  
con i disegni di legge*

*(V. Stampati Camera nn. 463, 1863-ter, 1870-ter, 3463, 4425, 5360,  
5391, 5433, 5523, 5545, 5702, 5752, 6339 e 6631)*

**d’iniziativa dei deputati SIMEONE (463); ARMOSINO, REBUFFA e VITALI (1863-ter); CARRARA Carmelo, ABBATE, ACIERNO, ALEFFI, BASTIANONI, BECCHETTI, BERRUTI, CARBONI, CARDINALE, COLA, COLOMBINI, CUCCU, DE FRANCISCIS, DELFINO Leone, DELFINO Teresio, DEODATO, DI COMITE, DIVELLA, FABRIS, FERRARI, FILOCAMO, FINO, FRAGALÀ, FRONZUTI, GALATI, GAMBATO, GARRA, GAZZILLI, GIOVINE, LAMACCHIA, LIOTTA, LOSURDO, MAGGI, MAIOLO, MANCUSO, MANZIONE, MANZONI, MICCICHÈ, POLI BORTONE, POSSA, RIVOLTA, SAPONARA, SCALTRITTI, SCOCA, STAGNO d’ALCONTRES e TRANTINO (1870-ter); PISANU, PARENTI, BRUNO Donato, GIULIANO, GAZZILLI, MAROTTA, VITALI, TARDITI, MAIOLO, SAPONARA, LEONE e MANCUSO (3463); OLIVIERI, CAMBURSANO, CAROTTI, DANIELI, GAMBALE, MELONI, ORLANDO, PISCITELLO, SCOZZARI, VELTRI e DI CAPUA (4425); PECORELLA, BIONDI, COLA, BRUNO Donato, DEODATO, MAIOLO, MANCUSO, MARINO, MAROTTA e SAPONARA (5360); PISAPIA (5391); SINISCALCHI, BONITO, CENTO, CARBONI, ABBATE, OLIVIERI, LUCIDI e CAPITELLI (5433); CONTENTO E TRANTINO (5523); PISAPIA (5545); PECORELLA (5702); PECORELLA, SAPONARA, BRUNO Donato, GAZZILLI, MAIOLO, MAROTTA e TARDITI (5752); CAROTTI (6339); BIONDI e COSTA (6631)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l’8 novembre 2000*

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, le parole da: «o in occasione» fino alla fine sono soppresse.

2. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalla seguente:

«*c*) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*)».

3. All'articolo 371, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, le parole da: «ovvero» fino alla fine sono soppresse.

4. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

**2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 18,» e le parole: «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi».**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale **dopo** il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La persona deve essere altresì avvertita che, qualora abbia a rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, l'ufficio di testimone, e che, nei casi previsti dall'articolo 207-bis, sarà comunque assistita da un difensore il quale avrà il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di tale avvertimento la persona interrogata non potrà assumere l'ufficio di testimone, in ordine ai fatti oggetto delle dichiarazioni eventualmente rese».

Art. 3.

1. **Il comma 1** dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale, il comma 3 è **sostituito dai seguenti**:

«**3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:**

*a)* le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

*b)* salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

*c)* se decide di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, limitatamente a tali fatti, l'obbligo di dire la verità e di rispondere in contraddittorio dinanzi al giudice;

*d)* nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla lettera *c)* sono applicabili le sanzioni previste per il testimone renitente, falso o reticente.

3-bis. **L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 rende inutilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona».**

Art. 3.

1. **All'articolo 190-bis** del codice di procedura penale, **il comma 1** è sostituito dal seguente:

«1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quan-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice lo ritiene necessario sulla base delle specifiche esigenze prospettategli dalle parti».

#### Art. 4.

**1. L'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:**

«**Art. 192. - (Valutazione della prova) - 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.**

**2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.**

**3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o dalle persone indicate nell'articolo 210, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.**

**4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 207-bis.**

**5. Gli altri elementi di prova di cui al comma 3 possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati o di altre persone indicate negli articoli 210 e 207-bis, soltanto se sia stato accertato che ciascuna dichiarazione, ivi compresa quella di cui al comma 3, deriva da diretta ed autonoma conoscenza dei fatti da parte di colui che l'ha resa».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

do è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni **ovvero su richiesta di parte ovvero se le parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».**

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

1. All'articolo 195 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

Art. 6.

1. All'articolo 197 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «a norma dell'articolo 12», sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettera *a)*» e dopo le parole «sentenza di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444»;

*b)* la lettera *b)* è abrogata.

(Vedi l'articolo 7 del presente testo)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. *Identico:*

«4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, **lettera *b)***. Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

Art. 5.

1. L'articolo 197 del codice di procedura penale è **sostituito dal seguente:**

«**Art. 197 - (Incompatibilità con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:**

***a)* il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;**

***b)* coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario;**

***c)* salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c)*, le persone imputate per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b)*, prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».**

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 197 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«**Art. 197-bis. - (Soggetti giudicati per reato connesso o collegato che assumono gli**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*obblighi del testimone*). – 1. L'imputato per un reato connesso a norma dell'articolo 12 o per un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444.

2. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensori di fiducia è designato un difensore di ufficio.

3. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso dichiarazioni.

4. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica nel caso in cui si procede per i reati di cui agli articoli 368, 369, 370, 371-bis e 372 del codice penale in relazione all'oggetto delle dichiarazioni».

#### Art. 7.

1. All'articolo 203 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**Art. 7.**

**1. Dopo l'articolo 207 del codice di procedura penale è inserito il seguente:**

«**Art. 207-bis.** - (*Imputati di reato connesso o collegato che assumono l'ufficio di testimone*) **1.** Il coimputato del medesimo reato e la persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *a*), che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile, nonché la persona imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*), o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), che assume l'ufficio di testimone, sono assistite da un difensore che ha il diritto di partecipare all'esame. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97.

**2.** La persona che assume l'ufficio di testimone essendo imputata di reato connesso a quello per cui si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*), o di reato a questo collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), non può essere obbligata a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede nei suoi confronti.

**3.** Il coimputato e la persona imputata di reato connesso che assumono l'ufficio di testimone a seguito di sentenza, di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, pronunciata nei loro confronti e divenuta irrevocabile non possono essere obbligati a deporre su fatti che concernono, anche indirettamente, la loro responsabilità, per la quale è stata pronunciata condanna, se nel procedimento essi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso*

(*Vedi l'articolo 6 del presente testo*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

avevano negato il fatto per il quale è stata affermata tale responsabilità ed in relazione al quale sono esaminati.

4. In relazione alle domande alle quali la persona esaminata non risponde ai sensi dei commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 500, comma 2-bis. In ogni caso le dichiarazioni delle persone indicate nel comma 1 non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento riguardante il reato connesso o collegato di cui è imputata, nell'eventuale procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo ai fatti oggetto dei procedimenti e della sentenza suddetti.

5. Salvo quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo».

#### Art. 8.

1. All'articolo 210 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole «a norma dell'articolo 12» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettera a)», e dopo la parola «separatamente» sono inserite le seguenti «, e che non possono assumere l'ufficio di testimone»;

b) il comma 6 è abrogato.

#### Art. 9.

1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Salve le disposizioni dei commi 3 e 4, i verbali acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso*

#### Art. 8.

1. *Identico:*

a) *identica:*

«2-bis. **Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere uti-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione della prova o riguardo ai quali fa stato la sentenza civile»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. **Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per cause sopravvenute, l'acquisizione e l'utilizzazione della documentazione sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 512**»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503».

#### Art. 10.

1. All'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192, commi 3, 4 e 5».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**lizzati contro l'imputato soltanto se l'imputato e il suo difensore** hanno partecipato all'assunzione della prova o **se nei riguardi dell'imputato** fa stato la sentenza civile»;

b) *identica*:

«3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili **per impossibilità di natura oggettiva che dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento dell'atto**»;

c) *identica*.

#### Art. 9.

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203».

#### Art. 10.

1. *Identico*:

«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, **195, comma 7, 203 e 271, comma 1**».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

1. All'articolo 362, **comma 1**, del codice di procedura penale, le parole «e 203» sono sostituite dalle seguenti: «, 203 e 207-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo periodo».

Art. 12.

1. All'articolo 392, **comma 1, lettera d)**, del codice di procedura penale le parole «nell'articolo 210» sono sostituite dalle seguenti : «negli articoli 207-bis e 210».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 328 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 328-bis. (*Giudice dell'udienza preliminare*) - 1. Dopo l'esercizio dell'azione penale procede il giudice dell'udienza preliminare».

Art. 13.

1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è **sostituito dal seguente**:

«Art. 362 - (*Assunzione di informazioni*)  
1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

1. All'articolo 500 del codice di procedura penale, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato».

Art. 15.

1. All'articolo 499 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni».

Art. 16.

1. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 500. - (*Contestazioni nell'esame testimoniale*). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già depresso.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**«3. Quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.**

**4. La disposizione del comma 3 si applica anche quando il teste rifiuta od omette soltanto in parte di rispondere alle domande delle parti, ma in tal caso, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono valutate limitatamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha risposto.**

5. Quando il teste rifiuta o comunque omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6.

6. Se sussistono fondati elementi per ritenere che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso, il giudice, dopo aver sentito le parti ed assunto le prove eventualmente dedotte, ove risulti provata la condotta illecita nei confronti della persona esaminata, dispone che le dichiarazioni precedentemente rese dalla medesima e contenute nel fascicolo del pubblico ministero siano acquisite nel fascicolo per il dibattimento. Tali dichiarazioni, nel caso previsto dal comma 4, sono valutate anche relativamente ai fatti e alle circostanze in ordine ai quali il teste ha rifiutato od ometto di rispondere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**3. Le dichiarazioni rese al dibattimento nonchè le eventuali contestazioni non possono essere utilizzate se il testimone rifiuta di rispondere ad una delle parti.**

**4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.**

**5. Le parti sono ammesse a dimostrare la loro estraneità ai fatti illeciti.**

**6. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su ri-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6-bis. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

Art. 14.

1. All'articolo 503 del codice di procedura penale, il comma 4 è abrogato.

Art. 15.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - (*Lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**chiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.**

**7. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Le stesse non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alla loro assunzione, salvo il consenso della parte.**

**8. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento».**

Art. 17.

1. All'articolo 503, **comma 4**, del codice di procedura penale, **le parole: «dell'articolo 500, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 500, comma 2».**

Art. 18.

1. *Identico:*

«Art. 513. - (*Lettura e contestazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 6.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. Quando la persona esaminata ai sensi del comma 2 rifiuta od omette, in tutto o in parte, di rispondere, le parti possono procedere a contestazione servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Se la persona esaminata rifiuta od omette in tutto di rispondere, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione non sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500. Se il rifiuto o l'omissione sono soltanto parziali, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, ma, salvo che le parti vi consentano ovvero che ricorrano i presupposti previsti dal comma 6 dell'articolo 500, possono essere utilizzate limitatamente ai fatti e alle circostanze sui quali il dichiarante ha risposto.

4. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni dell'articolo 511».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tali dichiarazioni non possono essere utilizzate, senza il loro consenso, nei confronti di altri imputati, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.

2. **Se l'imputato nel medesimo processo o una delle persone indicate nell'articolo 210 ha reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare nei confronti di altri imputati**, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.

3. **Qualora il dichiarante non risponda, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.**

4. **Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 500, commi 2, 3, 4, 5 e 6.**

5. *Identico».*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 16.

1. All'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: «La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore».

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 377 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 377-bis. - (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

1. All'articolo 526 del codice di procedura penale, **dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

«**1-bis.** La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'**interrogatorio** da parte dell'imputato o del suo difensore».

Art. 20.

**1. L'articolo 372 del codice penale è sostituito dal seguente:**

«**Art. 372 - (*Dichiarazioni false o reticenti*)**. Chiunque, avendo l'obbligo di rispondere e di dire la verità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, lettera c), del codice di procedura penale, o deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Si procede con rito direttissimo».

Art. 21.

1. *Identico:*

«Art. 377-bis. - (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*). Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti **al giudice** dichiarazioni **che concernono la responsabilità di altri**, è punito con la reclusione da due a sei anni».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**Art. 18.**

**1. All'articolo 384, secondo comma, del codice penale, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso*

**Art. 22.**

**1. Il comma 2-ter dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.**

**2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «, 2-ter» sono soppresse.**

**Art. 23.**

**1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**«1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 19.

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata esercitata l'azione penale.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 207-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

**3. Nei giudizi di merito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il giudice valuta la prova secondo i criteri di cui all'articolo 4.**

**4. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.**

**5. La disposizione di cui al comma 4 si applica in ogni stato e grado del procedimento.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

**1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale».**

Art. 25.

**1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è abrogato.**

Art. 26.

**1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35.**

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-*bis* del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 20.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

*Identico*

Art. 28.

1. È istituita, ove possibile, la sezione dei giudici dell'udienza preliminare.

2. Sono assegnati alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare di cui al comma 1 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono tali funzioni e che le abbiano precedentemente esercitate per almeno due anni.

3. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice dibattimentale.

4. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione dei giudici dell'udienza preliminare l'aver esercitato funzioni di giudice dell'udienza preliminare presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.

5. Tutte le disposizioni riguardanti il giudice per le indagini preliminari devono intendersi riferite al giudice dell'udienza preliminare una volta che sia stata esercitata l'azione penale.

*Soppresso*

